



Comune di Ponte San Nicolò
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE ESTERNA**

approvato con atto di G.C. n. 48 del 16.04.2008

in vigore dal 16 aprile 2008

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

(a norma dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e dell'articolo 110, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 16.04.2008)

Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, di incarichi di lavoro autonomo ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi a persone fisiche, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidati:
 - a) a soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita Iva, o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
 - b) a soggetti esercenti l'attività mediante prestazioni di natura continuativa caratterizzate dal potere di coordinamento dell'Amministrazione.
3. Annualmente la Giunta comunale, ad integrazione del presente regolamento, individua il limite massimo di spesa per gli incarichi.
Nel tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico.
Nelle more dell'adozione della deliberazione il tetto di spesa rimane fissato dall'ultima deliberazione adottata.
4. Restano esclusi dalla presente regolamentazione:
 - l'affidamento della rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione compresa la domiciliazione;
 - gli incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici e in materia urbanistica;
 - gli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
 - le attività di contenuto culturale e didattico-formativo nell'ambito dell'informativa e convegnistica di carattere istituzionale e di formazione del personale.
 - le attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;In generale restano esclusi dalla presente regolamentazione tutti gli incarichi per specifiche attività la cui normativa di riferimento di carattere speciale determina i requisiti dei collaboratori e/o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico.

Art. 2 – Presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in

presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;
- b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Art. 3 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi mediante procedure comparative,
 - di regola, con specifici avvisi pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione, nei quali sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto;
 - e) le professionalità richieste;
 - ovvero con valutazione di richieste di collaborazione presentate all'Amministrazione.

Art. 4 – Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
 - a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
 - b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.
2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.
3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Settore.

Art. 5 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - b) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da

- non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- c) per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 20.000,00 Euro.

Art. 6 – Incarichi di studio, ricerca e consulenza

1. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza possono essere affidati soltanto nell'ambito e nei limiti dell'apposito programma approvato annualmente dal Consiglio Comunale.

Art. 7 – Formalizzazione dell'incarico

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
 - del luogo di espletamento dell'incarico;
 - dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
 - delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
 - del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o tariffe professionali.

Art. 8 – Norme procedurali

1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione assunta dal Capo Settore competente.
2. In caso di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa la determinazione, divenuta esecutiva, dovrà essere inviata al Servizio risorse umane per le comunicazioni al Centro per l'impiego nei tempi previsti.
3. I provvedimenti di conferimento di incarichi di cui al presente capo, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono pubblicati sul sito web del Comune.

Art. 9 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

INDICE

Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito applicativo.....	1
Art. 2 – Presupposti per il conferimento	1
Art. 3 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative	2
Art. 4 – Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative	2
Art. 5 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative.....	2
Art. 6 – Incarichi di studio, ricerca e consulenza	3
Art. 7 – Formalizzazione dell’incarico.....	3
Art. 8 – Norme procedurali	3
Art. 9 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico	3